

## **Coronavirus, quali possono essere gli effetti sui contratti** ***Il codice civile prevede una serie di cause che disciplinano la non responsabilità in caso di inadempimento contrattuale, ma occorre valutare caso per caso***

La recente diffusione del Coronavirus COVID-19 avrà decise conseguenze dal punto di vista contrattuale sugli operatori economici e nei rapporti commerciali. E' necessario comprendere, quindi, anche per quanto concerne gli aspetti giuridici se un evento di questo tipo assume i caratteri dell'inadempimento contrattuale e le conseguenze che questo comporta. Ecco cosa dice la legge e come quanto indicato può essere messo in relazione con quanto sta accadendo.

L'inadempimento contrattuale, disciplinato dall'art. 1218 c.c., si realizza quando la mancata esecuzione di una obbligazione contratta avvenga per la carenza della diligenza e di cooperazione richiesta all'obbligato, sempre che la prestazione sia soggettivamente possibile. In pratica la mera difficoltà della prestazione non libera il debitore dall'adempimento, ma può costituire al massimo un ostacolo che il debitore è tenuto a superare con la dovuta diligenza. Questa diligenza maggiore è richiesta poiché nei rapporti obbligatori è necessario agire sempre in modo da preservare gli interessi dell'altra parte.

L'inadempimento, quindi, non potrà essere imputato al debitore quando la prestazione non sia realizzata per cause a sé non imputabile e quindi ove ci sia un fatto che non sia riconducibile a difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare per porsi nelle condizioni di adempiere e laddove intervengano fattori che impongano una diligenza eccessiva rispetto a quella che si potrebbe pretendere per l'adempimento della prestazione di cui si discute.

Quindi in capo al debitore sorge una presunzione di colpa che lo stesso potrà superare solo provando che lo specifico adempimento sia stato reso impossibile per fatti non imputabili al debitore stesso.

Fra i casi che possono escludere *sic et simpliciter* l'imputabilità del debitore rientrano gli ordini o i divieti sopravvenuti dell'autorità amministrativa (i cosiddetti *factum principis*) e cioè, in concreto, di provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che rendano impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento dell'obbligato. Si tratta, cioè, di circostanze che fungono da esimenti della responsabilità del debitore a prescindere dalle previsioni contrattuali in essere.

La giurisprudenza esclude, tuttavia, l'esimente quando il provvedimento legislativo sia ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all'atto dell'assunzione dell'obbligazione, ovvero rispetto al quale non abbia sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza della pubblica amministrazione.

Altro caso che può escludere la responsabilità è il fatto del terzo quando questo fatto però sia elemento condizionante della prestazione principale e soprattutto sia conosciuto dal creditore. Se poi la condotta del terzo si manifesti in un'interferenza nell'adempimento dell'obbligazione, il debitore ne risponde ogni volta che con la sua condotta abbia causato le condizioni di tale interferenza, ovvero non abbia agito per superare l'ostacolo sopravvenuto.

Nel caso di sciopero, si tende a ritenere sempre esimente lo sciopero generale o di categoria (economico o politico), mentre nel caso di sciopero aziendale è ammessa una valutazione della condotta dell'imprenditore, che non risponderà dell'inadempimento nel caso in cui abbia resistito ragionevolmente alle pretese degli scioperanti, esercitando in tal senso un proprio diritto.

Lo stato di necessità non è contemplato fra le ipotesi tipiche di esimente da responsabilità contrattuale. Taluni lo ammettono mentre altri pur non riconoscendolo lo qualificano elemento rilevante per la determinazione della impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Occorre infine tenere conto che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione va ben distinta dall'eccessiva onerosità sopravvenuta; quest'ultima si realizza quando la prestazione non è divenuta impossibile ma solo più costosa per effetto di eventi straordinari ed imprevedibili. In questi casi al debitore è consentito di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione della prestazione.

Detto quanto sopra non è semplice stabilire se il Coronavirus – o le misure adottate dalle autorità – possa costituire valida causa per considerare *ictu oculi* l'impossibilità delle prestazioni contrattuali assunte dalle imprese ad esse non addebitabili.

Sicuramente gli effetti giuridici sui contratti stipulati andranno esaminati caso per caso, cercando di comprendere i reali fatti posti alla base della situazione e quindi capire se è possibile attivare le esimenti, quale il *factum principis* o il fatto del terzo ovvero se sia solo possibile risolvere il contratto in corso per eccessiva onerosità sopravvenuta.

Se questa è la situazione per quanto riguarda la disciplina domestica la situazione cambia decisamente rispetto ai rapporti internazionali.

In riferimento, specificatamente, ai rapporti con la Cina le variabili da considerare sono molteplici. In primis la legge che le parti hanno deciso di applicare al contratto, ove sia stato fatto, l'eventuale richiamo a Convenzioni internazionali e/o Principi di rilevanza internazionale e di natura pattizia.

Infine bisogna considerare l'atteggiamento delle Autorità Cinesi in questo contesto. Da comunicazioni degli ultimi giorni sembrerebbe, infatti, che la Cina ha prodotto più di 1.600 documenti che certificano la causa di forza maggiore per proteggere le aziende dai danni legali derivanti dal focolaio del coronavirus.

Il China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) ha emesso 1.615 certificati fino a venerdì, 14 febbraio, per le aziende che operano in oltre 30 settori, per un valore contrattuale totale di 109,9 miliardi di yuan (circa 15,7 miliardi di dollari).

Il certificato esonererebbe, secondo la disciplina cinese, le aziende dall'obbligo di non adempiere o adempiere parzialmente ai propri obblighi contrattuali, dimostrando di patire circostanze che esulano dal loro controllo.

Il Servizio Legale di API Torino, è naturalmente a disposizione delle imprese associate per fornire tutte le valutazioni del caso su questioni contrattuali sorte a seguito dei fatti collegati alla diffusione del Coronavirus.

Barbara BERTOLETTI  
Responsabile Servizio Legale